

LE FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI dopo la riforma L. 69/2015

La legge 27 maggio 2015, n. 69: le principali novità

- Abbandono del modello contravvenzionale (previgente art. 2621 c.c.);
- Passaggio da fattispecie di reato di danno (previgente art. 2622 c.c.) a fattispecie di reato di pericolo concreto;
- Eliminazione delle soglie quantitative di rilevanza penale in favore del c.d. falso qualitativo;
- Modifica del trattamento sanzionatorio e aumento delle pene edittali (con le relative conseguenze procedurali);
- Abbandono del regime di procedibilità a querela;
- Eliminazione del carattere intenzionale dell'elemento soggettivo;
- Introduzione degli artt. 2621 bis e 2621 ter c.c. quale «contraltare» dell'inasprimento sanzionatorio.

Art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali

Il nuovo testo

«Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, **gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione e dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti** la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla **situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo** al quale la stessa appartiene, **in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore**, sono puniti con la **pena della reclusione da uno a cinque anni**.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

Art. 2622 c.c. – False comunicazioni sociali delle società quotate

Il nuovo testo

«Gli amministratori, **i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari** ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, **al fine di conseguire per sé o per altri un giusto profitto**, nei **bilanci**, nelle **relazioni** o nelle **altre comunicazioni sociali** dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono **fatti materiali non rispondenti al vero** ovvero **omettono fatti rilevanti** la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla **situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo** al quale la stessa appartiene, **in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore**, sono puniti con la pena della **reclusione da tre a otto anni**».

Il comma 2 indica le società equiparate a quelle quotate (ad esempio quelle che abbiano in corso la quotazione; le controllanti società quotate in Italia o in altro Paese dell'Unione europea; le società di gestione del pubblico risparmio).

Le disposizioni si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali

Il vecchio testo

«Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti per cento o contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, **con l'intenzione di ingannare** i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero **ancorché oggetto di valutazioni** ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con **l'arresto fino a due anni**.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

La **punibilità è esclusa** se le falsità o le omissioni **non alterano in modo sensibile** la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo a cui essa appartiene. **La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano un variazione** del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, **non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento**.

In ogni caso **il fatto non è punibile per conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. (...)**».

Art. 2622 c.c. – False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori - Il vecchio testo

«Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, **con l'intenzione di ingannare** i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero **ancorché oggetto di valutazioni**, ovvero omettendo **informazioni** la cui comunicazione è imposta dalla legge della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, **cagionano un danno patrimoniale** alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, **a querela della persona offesa**, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo II, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

(...) La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. **La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.**

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta (...)».

L'oggetto della falsa esposizione

- I «fatti materiali rilevanti» sono l'oggetto della condotta di esposizione di fatti non rispondenti al vero contemplata dall'art. 2621 c.c. (sia nella forma commissiva che in quella omissiva) e dall'art. 2622 c.c. (ma solo nella forma omissiva);
- L'omissione dell'aggettivo «rilevanti» nella forma commissiva dell'art. 2622 c.c. intenderebbe rafforzare la tutela della corretta informazione da parte delle società quotate;
- Non è più riportata l'espressione «ancorché oggetto di valutazioni».

Art. 2621 bis c.c. – Fatti di lieve entità

«Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'art. 2621 riguardano società che non superano i limiti ».indicati dal secondo comma dell'articolo I del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.»

Art. 2621 ter c.c. – Non punibilità per particolare tenuità

«Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131 bis del codice penale, il Giudice valuta, in modo prevalente, **l'entità dell'eventuale danno** cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621 bis.»